


ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 242 del 7 APR. 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Perla

ALLEGATO A



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

REG. CE n. 1698/2005 e s.m.i.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

**MISURA 1.2.1 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
NELLE AZIENDE AGRICOLE**

MISURA 1.2.1 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE

AVVISI

1) Il presente bando viene emesso nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSR Abruzzo 2007-2013 da parte della Commissione Europea inerenti l'assegnazione di ulteriori risorse alla misura.

2) Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto. Per quanto riguarda le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010, con opere realizzate anche parzialmente, sono ammissibili le spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

Le domande di preadesione, presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 902 del 23/11/2010, che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini previsti dal presente bando, saranno considerate decadute e archiviate.

Riferimenti normativi

Il presente bando è emanato in attuazione della Misura 1.2.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo.

L'intervento promosso trova il suo riferimento normativo principale nel Titolo IV capo I, art. 20, lettera, a), ii) e 26 del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005 e s.m. e i..

Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:

Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. , relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche e integrazioni;

Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;



Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Reg. (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s. m. i. recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 247 del 31 dicembre 2009;

D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 PSR Abruzzo2007/2013. Disposizioni generali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 - Misure 112, 121 e 123 azione 1.

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Comunicazione Commissione (2006/c 319/01) "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013";

Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Procedura scritta n. 1/2014 di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, delle modifiche dei criteri di selezione degli interventi della Misura 1.2.1.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di attuazione della misura 1.2.1. del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 "Ammodernamento delle aziende agricole" e riguarda le attività di produzione,

lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato sotto elencati ad esclusione dei prodotti della pesca:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale;
- Latte e prodotti lattiero caseari;
- Legumi;
- Cereali e prodotti trasformati;
- Uve e vino;
- Olive e olio d'oliva;
- Semi oleosi;
- Ortofrutticoli e patate;
- Colture industriali (compreso quelle per la produzione di biomassa);
- Piante officinali e aromatiche;
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura;
- Florovivaismo;
- Tabacco;
- Piccoli frutti e funghi.

2. OBIETTIVI

Gli investimenti ammissibili per l'ammodernamento delle aziende agricole hanno i seguenti obiettivi:

- Incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- Incentivare gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi, anche verso il comparto del "no food";
- Incentivare le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- Incentivare investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie, il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento e il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione, della trasformazione e conservazione;
- Incentivare gli investimenti volti a favorire l'instaurazione di filiere "corte", mediante la diffusione della commercializzazione diretta delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- Incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- Incentivare gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. LOCALIZZAZIONE

La Misura è applicata su tutto il territorio regionale.

Nelle diverse Macroaree definite dal P.S.R. 2007/13 sono identificate specifiche priorità in relazione alle filiere agricole di riferimento.

Per l'individuazione della filiera aziendale di appartenenza si farà riferimento al Reddito Lordo Standard aziendale prevalente delle colture e/o degli allevamenti

Per le aziende ricadenti in una o più Macroaree, l'individuazione della macroarea di appartenenza sarà determinata da quella con la maggiore S.AU. come risultante dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto



Per le aziende ricadenti parte nelle zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii e parte in altre Aree la localizzazione aziendale e l'attribuzione della percentuale contributiva sarà determinata dall'area dove insiste la maggiore S.A.U.

Per le aziende ricadenti parte in Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC e Area Vulnerabile ai Nitrati e parte in altre Aree, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della priorità, la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste la maggiore S.A.U.

Per le aziende ricadenti in due o più regioni la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste la maggiore S.A.U.

4. BENEFICIARI


Beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 di seguito specificato:

- **Giovani imprenditori insediati della Misura 1.1.2:**
 - Giovani agricoltori titolari di partita IVA e iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
 - Società e cooperative agricole di conduzione di cui all'art. 2 del D.lgs. 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti al paragrafo 2 del predetto D. Lgs. 99/2004 titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- **Imprenditori agricoli titolari di partita I.V.A., iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) oppure siano imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;**
- **Società di persone o di capitale e cooperative agricole di conduzione nelle quali:**
 - lo statuto prevede l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - siano titolari di partita I.V.A.;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole") e in possesso della qualifica di I.A.P. oppure siano imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese agricole singole e/o associate devono:

- effettuare investimenti sul territorio regionale;
- presentare un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del bando;
- soddisfare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- impegnarsi alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
- impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego per almeno 5 anni gli investimenti relativi a impianti, macchine, macchinari e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;



L'impresa/azienda deve:

- essere titolare di partita I.V.A.;
- essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- in caso di società, avere per oggetto sociale l'attività agricola in forma esclusiva;
- in caso di società, almeno un socio e/o amministratore, essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e la durata della società deve essere pari almeno al vincolo degli investimenti;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- avere un livello minimo di dimensione economica aziendale espressa in (U.D.E.) pari a 14 nelle Macroaree "A" e "B" ridotto ad 10 U.D.E. nel caso di aziende condotte da giovani insediati con la Misura 1.1.2. Nelle Macroaree "C" e "D" non deve essere inferiore a 8 U.D.E. ridotto a 6UDE nel caso di aziende condotte da giovani insediati con la misura 112.;
- rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento;
- rispettare i vincoli di ammissibilità a livello di O.C.M.;
- rispettare le condizioni poste dai manuali delle procedure e dei controlli;
- presentare una domanda completa della documentazione richiesta;

L'Unità di Dimensione Economica (U.D.E.) è calcolata sulla base dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.), approvati con D.G.R. n. 83 del 02/03/2009 e disponibile sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura, e derivanti:

- dall'ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);
- dalla consistenza zootecnica individuata dalla media delle U.B.A. aziendali dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevata dalla certificazione della A.S.L. di competenza e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).

Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) si terrà conto dell'ordinamento produttivo aziendale delle coltivazioni e della consistenza zootecnica individuata alla data di presentazione della domanda di aiuto comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda.

Per le domande di preadesione l'ordinamento produttivo aziendale e la consistenza zootecnica individuata dalla media delle U.B.A. aziendali sono riferiti ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di preadesione.

6. PIANO AZIENDALE DI SVILUPPO

Per ottenere la concessione dell'aiuto deve essere presentato un Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) dal quale emergano le motivazioni degli investimenti programmati anche in relazione agli obiettivi della misura. Nel caso di un'azienda costituita sotto forma di società, il P.A.S. viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale.

Il P.A.S. deve essere redatto su apposita modulistica predisposta dalla Regione.



7. CRITERI E MODALITÀ PER LA DIMOSTRAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL'AZIENDA PREVISTO DAL PIANO

La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è effettuata attraverso lo strumento del P.A.S. che il beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla domanda di aiuto.

Il P.A.S., redatto con l'ausilio della modulistica appositamente predisposta dal Servizio Interventi strutturali e disponibile sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura, dovrà descrivere:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività aziendali;
- la situazione dell'azienda agricola al termine del periodo di esecuzione del piano;
- i dettagli relativi ai fabbisogni ed ai corrispondenti investimenti, compresa la formazione, servizi di consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il P.A.S. proposto evidenzi un incremento del reddito per unità lavorativa; dovrà, inoltre essere verificato un concreto miglioramento in relazione ad almeno due dei seguenti aspetti progettuali:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione/riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.


8. CRITERI PER IL CALCOLO DEL REDDITO E DEL VOLUME DI LAVORO AZIENDALE

La redditività dell'azienda sarà determinata mediante il calcolo:

- del Reddito Lordo Aziendale (R.L.A.), da computarsi in termini di Unità Dimensione Economica (U.D.E.) sulla base dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.) e dell'ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della domanda e tenendo conto anche delle attività connesse;
- delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.), calcolate in giornate lavorative, in funzione dell'ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della domanda e delle giornate lavorative per le attività connesse;
- dell'indicatore R.L.A./U.L.A.;
- dei coefficienti tecnici di riduzione dei valori tabellari stabiliti per il calcolo delle U.L.A. aziendali in relazione alle tipologie di investimenti proposti.

Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) il R.L.A. e le U.L.A. sono calcolati in funzione dell'ordinamento produttivo aziendale individuato alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per le domande di preadesione l'ordinamento produttivo aziendale e le giornate lavorative, in funzione dell'ordinamento produttivo aziendale, sono riferiti ai dodici mesi precedenti l'inizio della realizzazione delle opere.



9. PROCEDURE PER IL CALCOLO DEL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE

Il rendimento globale dell'azienda sarà determinato e riscontrato mediante l'utilizzo di valori tabellari standard individuati dalla regione nel seguente modo:

A. Determinazione della situazione iniziale:

- Calcolo del R.L.A.;
- Calcolo delle U.L.A.;
- Individuazione della percentuale delle attività connesse;
- Rendimento iniziale dell'azienda (R.L.A. iniziale comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse/U.L.A. iniziali comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse).

B. Determinazione della situazione finale:

- Calcolo del R.L.A.;
- Calcolo delle U.L.A.;
- Individuazione della percentuale delle attività connesse;
- Calcolo del coefficiente di riduzione dei valori tabellari stabiliti per il calcolo delle U.L.A. aziendali;
- Rendimento finale dell'azienda (R.L.A. finale comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse/U.L.A. finali comprensive della percentuale relativa alle attività connesse e ridotte con il coefficiente dei valori tabellari stabiliti);

C. Determinazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda:

- Differenza tra il Rendimento finale dell'azienda e il Rendimento iniziale dell'azienda;
- Riscontro del rendimento positivo con l'incremento del reddito per unità lavorativa.

Inoltre va fatta la verifica del rispetto di almeno due aspetti progettuali e l'individuazione degli aspetti progettuali.

10. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili gli investimenti che migliorano il rendimento globale nell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Gli investimenti possono riguardare:


- la produzione agricola di cui all'Allegato 1 del Trattato ad esclusione dei prodotti della pesca;
- le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza aziendale per almeno due terzi;
- la produzione, derivante dall'utilizzo di prodotti o processi aziendali (per non meno i 2/3 del fabbisogno) e da fonti rinnovabili, di energia termica o elettrica destinata interamente all'utilizzo all'interno dei cicli produttivi agricoli aziendali compreso i fabbricati ad uso abitativo.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchine, macchinari e attrezzature;

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisizione di know-how;
- acquisto di software finalizzato all'investimento;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;



- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Il sostegno della presente misura è concesso per le tipologie di investimento di seguito indicate:

- A. investimenti di edilizia rurale: costruzione, completamento, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali, compresi gli impianti tecnologici, da utilizzare per la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali, per il ricovero delle scorte, il ricovero del parco macchine, compresa la realizzazione di punti vendita all'interno dell'azienda e l'adeguamento della viabilità aziendale;
- B. Acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali) per razionalizzare i mezzi di produzione aziendali, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza; sono compresi investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per la produzione in azienda (da materie prime aziendali) e la distribuzione di ammendanti compostati finalizzati alla tutela e al miglioramento della qualità dei suoli;
- C. Investimenti di natura fondiaria, comprendenti:
 - sistemazioni idraulico-agrarie, drenaggi ed impianti di irrigazione, comprese realizzazione di laghetti collinari, ripristino di piccole opere per accumulo di acqua per l'irrigazione (compresi investimenti per il recupero e riutilizzo di acque meteoriche), condotte e pompe di sollevamento (con esclusione delle spese per la ricerca delle fonti idriche di approvvigionamento) e opere di captazione delle acque;
 - interventi di miglioramento degli impianti arborei, mediante la riconversione colturale/varietale, ovvero mediante realizzazione di nuovi impianti, per adeguare le produzioni aziendali alle esigenze dei consumatori, alla domanda dei mercati e ridurre i costi di produzione;
 - interventi per il miglioramento dei pascoli e prati-pascoli;
- D. Investimenti in strutture di protezione delle coltivazioni: realizzazione ed ammodernamento di strutture di protezione e relativi impianti tecnologici richiesti dalla tecnica di coltivazione, con esclusione delle coperture in polietilene e p.v.c. non rigido di durata inferiore a 5 anni;
- E. Investimenti in strutture per le produzioni integrate e/o biologiche: realizzazione, ammodernamento e/o ristrutturazione di strutture, compresi gli impianti tecnologici, da utilizzare per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici esclusivamente prodotti in azienda;
- F. Investimenti in strutture per miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e interventi di adeguamento tecnologico per innalzare il livello degli standard previsti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli inquinamenti, compresi gli investimenti per l'ottimale gestione delle deiezioni animali;
- G. Sviluppo di energie rinnovabili:
 - investimenti finalizzati alla produzione di biomasse da destinare alla produzione di energia, mediante realizzazione di impianti arborei/arbustivi;
 - investimenti per la trasformazione energetica di biomasse (legna da ardere, altri prodotti e residui ligno-cellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole e di trasformazione agro-industriale, colture dedicate di cui al trattino precedente, liquami e reflui zootecnici) prodotte in azienda (per non meno dei 2/3 del fabbisogno) e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua), limitatamente alla copertura dei fabbisogni aziendali compresi i fabbricati ad uso abitativo (la capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione degli investimenti previsti dal PAS);
 - investimenti per l'introduzione di sistemi idonei a ridurre i consumi ed a favorire il risparmio energetico ad esclusione di interventi su fabbricati ad uso abitativo.

- gli aiuti previsti devono essere coerenti con il piano regionale energetico relativo alla produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabili.
- H. La capacità lavorativa degli impianti di lavorazione e trasformazione devono essere dimensionati alle effettive produzioni aziendali eventualmente incrementate da prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale;
- I. I quantitativi delle produzioni aziendali, che servono per dimostrare quanto riportato al precedente Punto H., devono essere compatibili con le medie produttive riscontrabili con i dati ISTAT relativi alla Regione Abruzzo dell'anno precedente alla presentazione della domanda o si farà riferimento alla reale produzione aziendale, dimostrata da un'apposita relazione a firma di un tecnico qualificato.
- J. Per le produzioni agricole contingentate o regolamentate gli stessi dati dovranno tener conto dei quantitativi assentiti per l'azienda in base ai diritti di produzione esistenti (esempio quote latte), ovvero in base a massimali previsti dai disciplinari di produzione;
- K. Acquisto di macchine, attrezzature e veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli per il raggiungimento dei punti di vendita.

Interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore (art. 54 del Reg. CE n. 1974/2006 e s. m. e i.)

I lavori in economia ammissibili per tutte le filiere interessate alla misura sono ricompresi in generale nelle tipologie di interventi ammissibili definiti come investimenti di natura fondiaria e di miglioramento agronomico.

Tali investimenti comprendono:

- a. prestazioni lavorative dell'imprenditore e/o dei coadiuvanti familiari o dipendenti;
- b. uso di macchine ed attrezzature aziendali;
- c. uso di materiali o beni da acquistare.

L'accertamento della regolare esecuzione delle tipologie di interventi riportati ai punti a. e b. secondo le previsioni progettuali e la relativa contabilità redatta in conformità alle tabelle predisposte dal Servizio Interventi strutturali e disponibili sul sito internet della Regione riconosce la spesa sostenuta dal beneficiario anche in assenza di fattura e del relativo pagamento.

A consuntivo, a corredo delle fatture relative ai materiali acquistati, dovrà essere presentata una relazione sottoscritta dall'imprenditore con la indicazione dei lavori effettuati nonché dei mezzi utilizzati e la loro idoneità per la realizzazione di tali lavori.

Sono comunque esclusi dal finanziamento gli **interventi di edilizia realizzati in economia.**

11. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse previste per il presente Bando ammontano ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) di spesa pubblica prevista dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR in corso approvazione alla Commissione Europea.

La concessione degli aiuti, tuttavia, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche proposte al PSR e i richiedenti dovranno dichiarare nella domanda:

- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di aiuto, in caso di mancata approvazione delle modifiche al PSR, non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario da parte della Regione nei confronti del richiedente l'aiuto.

Le eventuali economie derivanti da rinunce, revoche o minori spese rispetto agli impegni effettuati in attuazione del presente o precedenti bandi, potranno essere utilizzate nell'ambito della misura.



12. INTENSITÀ E ENTITÀ E DELL'AIUTO

L'aiuto è erogato sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'**intensità** del contributo pubblico è definita in base alla natura del soggetto proponente (giovani agricoltori al primo insediamento e altri imprenditori agricoli) ed all'ubicazione aziendale (zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii, altre zone del territorio regionale), come riportato nel prospetto che segue.

Zone	Giovani imprenditori insediati della Misura 1.1.2	Altri beneficiari
Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii	60%	50%
Altre	50%	40%

L'intensità del contributo pubblico, per richiedenti che intendono usufruire della cumulabilità degli incentivi statali per la produzione di energia elettrica o termica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 28/2011 è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

L'investimento massimo ammissibile per azienda è pari ad € 250.000,00. Tale massimale è ridotto a € 150.000,00 per aziende con numero di U.L.A. inferiore o pari a 1.

Il numero delle ULA è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale determinata con i parametri di cui al paragrafo 8.

I limite minimo di investimento ammissibile è pari ad € 20.000,00 che si riduce € 10.000,00 nelle Zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii.

Per le domande di preadesione le U.L.A. aziendali sono quelle dell'ordinamento produttivo aziendale, comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse, riferito ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di preadesione

Non saranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti presentati per un importo superiore (comprese le spese generali) che dopo l'istruttoria tecnica risultino inferiori ai valori minimi sopra indicati.

I succitati limiti operano rimanendo immutata la possibilità da parte dei richiedenti di presentare progetti per un importo di investimento che supera il limite massimo indicato; in tal caso, è preso in considerazione il progetto complessivo, così come la copertura finanziaria relativa alla sua completa attuazione, mentre si provvede d'ufficio all'abbattimento della spesa ammissibile a contributo.

13. INDICAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA

L'affidabilità finanziaria del titolare della domanda di aiuto sarà documentata da lettera di referenza bancaria rilasciata da uno o più Istituti di Crediti e/o Confidi in ordine alla sostenibilità dell'investimento secondo lo schema predisposto dal Servizio Interventi strutturali e disponibile sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

14. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza.

- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, ad esempio per macchine o attrezzature aventi le stesse tecnologie o facenti lo stesso lavoro. Investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanza inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo. Investimenti per l'impianto o il reimpianto di specie arboree, dovranno, in ogni caso, prevedere l'introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento specie/varietà), ovvero di processo (forme di allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi strutturali della presente misura;
- L'acquisto di trattrici agricole e macchine semoventi è consentito solo fino al limite massimo di 15 cv/ha di SAU tenuto conto anche della dotazione disponibile in azienda.
- Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di macchine, attrezzature, veicoli e autoveicoli per il trasporto dei materiali e delle persone all'esterno dell'azienda agricola;
- Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);
- Non sono ammissibili a finanziamento beni mobili e immobili oggetto di contratti di leasing;
- Non è ammesso, ai fini del finanziamento, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali;
- Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo fatta eccezione l'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici e le adduzioni per la produzione di energia;
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.
- Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui alla Misura 1.1.2, detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;
- Il sostegno ad investimenti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione può essere accordato anche nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati ad esclusione di interventi che prevedono l'impiego di prodotti biologici;
- Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt di potenza;
- Gli interventi aziendali nell'ambito dei sistemi irrigui sono ammessi per l'introduzione di sistemi di recupero e stoccaggio acque piovane e di scorrimento superficiale e per la razionalizzazione degli impianti esistenti (introduzione di impianti di irrigazione localizzata e microirrigazione) con l'obiettivo di conseguire un miglioramento dell'efficienza irrigua ed un risparmio della risorsa idrica; interventi che comportino un aumento delle superfici aziendali irrigate sono consentiti, alternativamente:



- a. qualora l'incremento delle superfici irrigate non comporti un aumento dei consumi idrici aziendali, rispetto alla situazione esistente all'atto della presentazione della domanda di aiuto; tale condizione dovrà essere dimostrata, sulla base dell'ordinamento colturale e dei relativi fabbisogni idrici e delle caratteristiche tecniche degli impianti ristrutturati e di nuova realizzazione;
 - b. nel caso di incremento dei consumi idrici aziendali, alla dimostrazione che il prelievo aggiuntivo risulti compatibile con le disponibilità: nel caso di prelievo da falda, pozzi e/o derivazioni dirette da risorse idriche superficiali, tale dimostrazione dovrà essere basata sulle autorizzazioni aziendali vigenti rilasciate dalle Autorità competenti; nel caso di alimentazione degli impianti irrigui aziendali, tramite apposito attestato rilasciato dall'Ente gestore dell'impianto di adduzione/distribuzione, ai sensi della direttiva 20/60/CEE e delle norme e strumenti nazionali e regionali di recepimento;
- Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto;
 - Relativamente agli investimenti immateriali preliminari all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per la partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla Misura 1.3.2 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" del presente P.S.R. (art. 32 Reg. (CE) 1698/05) e s.m.i.;
 - L'aumento della capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione dei casi riportati di seguito:
 - Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni;
 - Le aziende produttrici di latte bovino che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e che non risultano in regola con il pagamento del superprelievo non sono ammesse a contributo. Inoltre, gli investimenti devono comunque essere commisurati alla capacità produttiva in relazione a quote legalmente possedute. Ai fini della verifica delle quote possedute si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo senza considerare gli affitti di quota in corso di campagna (cessioni temporanee) di cui all'art. 10 comma 15 della Legge 119/2003.
 - Per il settore viti-vinicolo il sostegno non è concesso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in quanto tali interventi sono previsti nell'ambito del Reg. (CE) 1234/2007;
 - E' concesso il sostegno alla produzione per il settore "Olive e olio d'oliva";
 - Per il settore apistico il sostegno non è concesso per l'acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; autocarri per l'esercizio del nomadismo. Tali interventi sono finanziati nell'ambito dei programmi regionali in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007;
 - L'I.V.A. non è riconoscibile tra le spese ammissibili;



- Sono esclusi dal finanziamento tutte le opere e gli acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando e in particolare gli interventi di edilizia realizzati in economia;
- Non sono consentiti interventi su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

15. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dalla domanda:

A) Criteri Localizzativi, Soggettivi e Oggettivi

Criteri Localizzativi (vedere tabella priorità territoriali): Max punti 20

- Macroaree con XXX punti 15
- Macroaree con XX punti 10
- Macroaree con X punti 5
- Macroaree senza X punti 0
- Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati punti 5

B) Criteri Soggettivi: Max punti 60

Punti

a) Aziende condotte da Giovani imprenditori insediati con la Misura 112 che alla data di presentazione della domanda per il presente bando non abbiano compiuto 40 anni	40
b) Aziende condotte da Giovani imprenditori insediati con la Misura 112 che alla data di presentazione della domanda per il presente bando abbiano compiuto 40 anni	30
c) Aziende condotte da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) singoli o associati, in possesso di attestato IAP definitivo	20
d) Aziende condotte da imprenditori singoli o associati che al momento di presentazione della domanda per il presente bando non abbiano compiuto 40 anni *	10
e) Aziende condotte da altri imprenditori singoli ed associati	0
f) Aziende condotte da donne	2
g) Aziende che non hanno già beneficiato di aiuti della Misura 121 nell'attuale programmazione	15
h) Aziende che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di handicap	3

*Il punteggio della lettera d) non si somma al punteggio di cui alla lettera a).



C) Criteri Oggettivi: Max punti 50

Interventi prioritari		Tipologia di azioni	Codice azione	Punteggio attribuibile
A	Riduzione Inquinamento	Realizzazione, adeguamento, ammodernamento concimaie e vasche **	a.1	10
		Sistemi di controllo a guida satellitare per la distribuzione di concimi e fitofarmaci	a.2	10
B	Miglioramento salubrità prodotti e riduzione consumo fitofarmaci	Macchine irroratrici ad elevata efficienza e/o a recupero del prodotto (non si cumula con a.2)	b.1	10
		Sistemi conservazione post raccolta che non prevedono l'uso di fitofarmaci (celle per frigoconservazione e/o utilizzo di gas inerti, anche con sistemi mobili.)	b.2	10
C	Recupero energetico (Interventi volti a sfruttare le potenzialità energetiche complessive aziendali) ¹	Installazione di impianti fotovoltaici non a terra, impianti eolici, solari termici, residui e biomasse.	c.1	10
		Interventi di coibentazione e risparmio energetico delle strutture produttive (escluse le abitazioni).	c.2	10
D	Tutela e conservazione del suolo ²	Macchine combinate per la non lavorazione e lavorazione minima, trinciatrici, erpici, attrezzature portate per la sistemazioni idrauliche-agrarie	d.1	10
E	Recupero e tutela delle acque ad uso irriguo	Sistemi di recupero e stoccaggio di acque piovane e di scorrimento superficiale	e.1	10
		Impianti di irrigazione localizzata e microirrigazione compresa la tecnologia informatizzata di gestione e sistemi di fertirrigazione	e.2	10
F	Commercializzazione	Sistemi di e-commerce (hardware e software)	f.1	10
		Sistemi di vendita diretta sia fissa che ambulante (tende automatizzate, espositori, cassette, furgoni/camion compresa l'eventuale attrezzatura).	f.2	10
G	Interventi per l'ammodernamento del settore zootecnico ³	Macchine e attrezzature fisse e mobili per l'alimentazione e la mungitura	g.1	10
		Attrezzature per la sanità degli allevamenti e il benessere degli animali**	g.2	10
H	Miglioramento requisiti igienico sanitari	Attrezzature e impiantistica per il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari **	h.1	10
I	Sicurezza del lavoro	Attrezzature e impiantistica per il miglioramento della sicurezza del lavoro**.	i.1	10
L	Raccolta meccanica e agevolata	Macchine per la raccolta meccanica ed agevolata per le produzioni arboree, in particolare vite e olivo e orticole (sono escluse le macchine per la raccolta di cereali e colture industriali).	l.1	10

**Non sono ammissibili investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari. In applicazione dell'art. 26, comma 1 del Reg. 1698/2005, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.

¹La produzione di energia è finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza energetica aziendale, nel caso di reflui o biomasse almeno i 2/3 del prodotto utilizzato deve essere aziendale o proveniente da contratti di conferimento con aziende agricole entro 30 km. Nel caso di utilizzo di reflui e biomasse è possibile finanziare impianti consortili tra più aziende del comprensorio finalizzati all'autoconsumo, fino ad un max di 1MW di potenza.

² Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono in ogni caso esclusi: acquisti di aratri, frese ed ogni altra attrezzatura che determini la formazione di suola di aratura e la distruzione della struttura del terreno agrario. Sono parimenti esclusi scavatori, trattrici e altre macchine semoventi.

³ Settore strategico ad elevato tasso di decrescita.



PRIORITÀ TERRITORIALI DELLE FILIERE PRODUTTIVE

	A	B1	B2	C	D
Filiera Vitivinicola	X	XXX		XX	X
Filiera Olivicola-olearia	X	XXX		XXX	X
Filiera Ortofrutticola e pataticola	X	XXX	XXX	X	X
Filiera Lattiero-casearia		XX		XXX	XXX
Filiera Carni	X	X		XX	XXX
Altre Filiere vegetali:					
Oleaginose		XXX	XXX	X	
Piante officinali		X		XXX	XXX
Produzioni tipiche, legumi, cereali minore e funghi		X	XX	XXX	XXX
Filiera Florovivaistica	X	XXX	XX	XX	X
Filiera Apistica		X	X	XXX	XXX

In caso di parità di punteggi:

Sarà data priorità alle:

- Iniziative volte alla ristrutturazione e riconversione di aziende tabacchicole (aziende in grado di dimostrare di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 almeno per un anno e che si impegnano a non coltivare più tabacco);
 - Iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori singoli ed associati con la Misura 1.1.2;
 - Iniziative promosse nelle seguenti zone: Area Svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati;
 - Interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata;
 - Richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 - Domande di pre-adesione con interventi anche parzialmente realizzati.
- Nella Filiera Olivicolo-Olearia per progetti in aziende con produzioni a D.O.P. ed ottenute con metodo biologico certificato;
- Nella Filiera Ortofrutticola e Pataticola sarà data priorità ai progetti:
1. realizzati dagli agricoltori associati alle O.P.;
 2. che prevedono investimenti finalizzati alla riduzione delle tecnologie di conservazione basate sull'impiego di sostanze chimiche di sintesi, nonché alla tutela e conservazione del suolo ed al recupero e tutela delle acque ad uso irriguo.

16. COERENZA ED INTERRELAZIONI CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. Le informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Comune sono riportate in dettaglio nel capitolo 10 del PSR -Abruzzo 2007/2013 cui si rinvia. Si riportano alcuni elementi principali per le seguenti OCM:



OCM Vino: L' Organizzazione Comune di Mercato (O.C.M.) prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia le operazioni di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. Al fine di individuare criteri di demarcazione con le operazioni finanziabili con i fondi previsti per lo Sviluppo Rurale, gli interventi finanziabili nell'ambito dell'OCM sono:

- per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, esclusivamente le misure riportate nell'allegato II del decreto ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008;
- per gli investimenti:
 2. la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del Reg. CE 1234/07;
 3. lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del Reg. CE 1234/07.

In particolare, a partire dal 16 ottobre 2010, per la misura "Investimenti", sono finanziate con l'OCM le operazioni relative a: punti vendita (sia aziendali che extra-aziendali); attività di e-commerce; piattaforme logistiche; show-room; realizzazione di laboratori; utilizzo di sistemi informativi; realizzazione di network; sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità.

Le operazioni sopra elencate, pertanto, non sono più finanziate con la misura 121.

Qualsiasi altra operazione non ricompresa negli interventi sopra elencati potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale.

OCM Ortofrutta – Gli investimenti strutturali di carattere collettivo riconducibili alla misura 121, sono realizzati direttamente dalle OP/AOP nei loro piani operativi. Il Psr non interviene per queste tipologie né a favore delle OP né a favore dei singoli soci delle OP.

Gli interventi realizzati dai singoli soci che siano al di sopra della soglia finanziaria pari ad € 10.000,00 per le zone svantaggiate ed a € 20.000,00 per le zone ordinarie saranno realizzati solo nell'ambito del PSR, mentre gli investimenti singoli di importo inferiore alle predette soglie saranno invece realizzati solo nell'ambito dei programmi operativi delle OP.

L'OCM TABACCO è stata recentemente oggetto di riforma. Dal 2010 l'aiuto sarà integralmente disaccoppiato. Le risorse che verranno trasferite ai PSR dovranno essere utilizzate per finanziare interventi di ristrutturazione e riconversione nel quadro della politica dello sviluppo rurale, nell'ambito delle sole regioni produttrici.

OCM Latte - L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti previsti dalle misure 121 e 123 possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura, restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini – Tali OCM prevedono esclusivamente l'erogazione di Aiuti disaccoppiati; conseguentemente, gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

Apicoltura - Per quanto riguarda il settore dell'apicoltura, gli interventi nel campo della formazione professionale e informazione, assistenza tecnica e consulenza degli apicoltori, gli investimenti aziendali (acquisto di arnie, di attrezzature per il trasporto delle api, di materiale per la riproduzione) nonché interventi di ripopolamento degli sciami di popolazione locale, sono finanziabili esclusivamente attraverso il programma nazionale triennale, predisposto ai sensi del Reg. CE 1234/07.

Tali interventi non sono finanziabili nell'ambito dello Sviluppo Rurale.

In ogni caso, l'Autorità di gestione dei PSR, adotta apposite procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione.



17. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La data di decorrenza per dare inizio agli interventi coincide con quella del rilascio della domanda di aiuto inoltrata all'AGEA per il tramite del Portale SIAN.

Per le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. 902 del 23/11/2010 (Bando di preadesione alla misura 1.2.1. del P.S.R. Abruzzo) potranno essere riconosciute le spese per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di pre-adesione presso le strutture regionali competenti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- le domande di preadesione siano convertite in domande di aiuto entro i termini previsti dal presente bando;
- le domande di aiuto risultino, a seguito di verifiche istruttorie, ricevibili ed ammissibili;
- le spese proposte risultino ammissibili ai sensi del presente bando.

Gli investimenti devono essere conclusi entro il 31/05/2015.

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Abruzzo da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 30 giugno 2015.

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

18. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono (eccezione investimenti con la domanda di preadesione) e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento e si riferiscono:

- all'Anticipazione;
- all'Acconto beneficio;
- alla Liquidazione a Saldo.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.

18.1 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito nella circolare dell'AGEA n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 e successive variazioni ed integrazioni.

18.2 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

- A. Presentazione Domanda di aiuto;
- B. Documentazione;



- C. Acquisizione delle domande ed assegnazione per la valutazione di ammissibilità; Valutazione, proposta di ammissibilità, assegnazione punteggio e predisposizione elenchi provinciali;
- D. Predisposizione ed approvazione graduatorie regionali delle domande ammissibili, individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ed approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili;
- E. Concessione contributi e Tempi di esecuzione dei lavori;
- F. Gestione finanziaria e monitoraggio;

PUNTO A – Presentazione domanda di aiuto

Le domande di aiuto, su incarico del soggetto beneficiario, devono essere compilate attingendo le informazioni (in sola lettura) dal fascicolo aziendale per il tramite di tutti i soggetti abilitati dalla Regione all'accesso al portale S.I.A.N.

Le stesse vanno inoltrate all'A.G.E.A., dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del bando e per una durata continuativa di **sessanta (60) giorni**, utilizzando il portale S.I.A.N..

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda telematica fa fede, pena l'esclusione, *il rilascio* (inoltrato telematico) sul portale SIAN (www.sian.it).

Entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al termine di cui al punto precedente (data del rilascio tramite il portale SIAN) copia cartacea della domanda **sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione di cui al successivo punto B del presente bando, deve pervenire (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE)**, a pena di esclusione, presso le sedi dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio sulla base della localizzazione dell'intervento prevalente con la dicitura P.S.R. – Misura 1.2.1.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione della domanda cartacea, fa fede la data apposta con il timbro "ARRIVO" sulla domanda stessa.

Le domande di aiuto possono essere presentate anche **tramite posta certificata (PEC)**, in tal caso la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Le domande di aiuto, non inviate per via telematica all'A.G.E.A., compilate solo su modulo cartaceo e presentate ai S.I.P.A. potranno essere avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento sul portale S.I.A.N., purché il rilascio telematico, pena la decadenza della domanda, sia avvenuto entro i termini di scadenza del presente bando.

Comporta l'automatica decadenza della domanda di aiuto il mancato rispetto dei termini suddetti.

Indirizzi dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura e relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

- S.I.P.A. di L'Aquila Via Salaria Antica Est, 27 Pal B2 67100 L'AQUILA tel. 0862 364280
PEC: sipa.aq@pec.regione.abruzzo.it

- S.I.P.A. di Teramo Via Cerulli Irelli, 17 64100 TERAMO tel. 0861 245965
PEC: sipa.teramo@pec.regione.abruzzo.it

- S.I.P.A. di Pescara Via G. Valerio Catullo, 17 65126 PESCARA tel. 085 7672911
PEC: sipa.pescara@pec.regione.abruzzo.it

- S.I.P.A. di Chieti Via Asinio Herio, 75 66100 CHIETI tel. 0871 345432
PEC: sipa.chieti@pec.regione.abruzzo.it



PUNTO B. – Documentazione domande di aiuto

Le richieste di finanziamento per “Ammodernamento aziende agricole” dovranno essere corredate della documentazione riportata nel seguente indice secondo le occorrenze per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento (in copia unica):

- 1) Copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica **debitamente sottoscritta** dal richiedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) **ed accompagnata da copia del documento di identità (in corso di validità)** dello stesso.
- 2) Indice dei documenti trasmessi;
- 3) Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) che dimostri il miglioramento del rendimento globale dell'azienda a seguito degli interventi proposti;
- 4) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- 5) Autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola attestante che a carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- 6) **Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** per le ditte individuali e per persone giuridiche;
- 7) Dichiarazione con cui il richiedente attesta di aver visionato e preso conoscenza del PSR Abruzzo 2007-2013 e del presente bando della misura 121 e di accettare tutti gli impegni, clausole, condizioni e prescrizioni ivi contenuti;
- 8) Per gli interventi di edilizia rurale:
 - a. permesso di costruire, provvedimento conclusivo o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
 - b. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. o S.C.I.A. e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 - c. autorizzazione del Genio Civile ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28/2011 ove non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 - d. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 - e. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
- 9) Per gli impianti irrigui, pozzi artesiani e laghetti collinari:
 - a. relazione, sulla base dell'ordinamento colturale e dei relativi fabbisogni idrici e delle caratteristiche tecniche degli impianti ristrutturati e di nuova realizzazione, per dimostrare che l'incremento delle superfici irrigue non comportino un aumento dei consumi idrici aziendali;
 - b. dimostrazione che il prelievo aggiuntivo risulti compatibile con le disponibilità idriche aziendali;
 - c. concessione di derivazione delle acque superficiali e sotterranee rilasciata dalla Provincia;
 - d. attestato rilasciato dall'Ente gestore dell'impianto di adduzione/distribuzione;
- 10) Per gli interventi di risparmio energetico:
 - a. relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico progettista con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni aziendali compresa l'abitazione;
 - b. autodichiarazione del progettista in merito alla coerenza dell'investimento con il piano regionale energetico e con quello relativo all'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse e con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
 - c. Schema dell'impianto da realizzare;
- 11) Elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla D.I.A. o S.C.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione del processo



- produttivi, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento;
- 12) Contabilità preventiva delle opere, elaborato secondo le indicazioni che seguono, che ricomprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali:
- per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezziario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezziario;
 - per le opere riguardanti gli investimenti di natura fondiaria e gli interventi di miglioramento agronomico nelle aziende si deve utilizzare quello regionale in vigore al momento della presentazione della domanda; per gli impianti di Uva da tavola, Frutticoltura, Frutticoltura minore, Olivicoltura e impianti di specie a rapida crescita per produzione di biomasse; (prezziari predisposti dal servizio competente e disponibili sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
 - per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezziario A.N.C.E.), l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d'offerta contenuta nei preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto corredato da relazione tecnico economica, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non è possibile individuare più fornitori, dichiarazione da parte del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;
 - le spese generali (investimenti immateriali direttamente connessi all'investimento materiale) non possono superare massimo il 12% degli investimenti materiali e comprendono:
 - a. acquisto di know-how, software, siti internet, brevetti e licenze (al massimo 4% degli investimenti materiali);
 - b. spese di progettazione, consulenze e studi di fattibilità (al massimo 8% degli investimenti materiali) di cui:
 - massimo 6% per le opere edili e gli impianti fissi;
 - massimo 2% per le macchine, i macchinari, gli impianti e le attrezzature;
- 13) Lettera di referenza bancaria rilasciata da uno o più Istituti di Credito e/o Confidi conforme allo schema predisposto dal Servizio Interventi Strutturali e disponibile sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
- 14) Per gli interventi che prevedono la trasformazione dei prodotti ottenuti con metodo biologico, ai sensi del Reg. (CE) 834/07 e successive modificazioni, certificazione redatta dall'organismo di controllo autorizzato che attesti l'avvio e/o il mantenimento dei metodi di lavorazione biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e s.m.i.;
- 15) Per gli interventi della Filiera Olivicolo-Olearia, certificazione che documenti le produzioni a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) (Reg. CE n. 1151/12);
- 16) Dichiarazione di adesione alle Organizzazione dei Produttori (O.P.);
- 17) Per la Filiera Ortofrutticola e Pataticola, i soci delle O.P., nel caso di presentazione di progetti di riconversione produttiva di specie/varietà, dovranno dimostrare la coerenza con le norme di produzione adottate dalla O.P. di appartenenza con l'apposizione da parte della stessa del proprio visto;
- 18) Dichiarazione di impegno, come previsto nella Sezione 9 del Fascicolo aziendale, a rispettare nella propria azienda i requisiti di condizionalità, di cui agli articoli 4 e 5 ed agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s. m. e i. nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 19) Dichiarazione di impegno alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;

- 20) Dichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le macchine, i macchinari e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;
- 21) Dichiarazione del Direttore dei Lavori o di un Tecnico abilitato, per gli investimenti di meccanizzazione aziendale, al fine di dimostrare che l'introduzione delle innovazioni tecnologiche comporta risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- 22) Dati relativi alla "posizione previdenziale" dell'impresa necessari per effettuare le verifiche di regolarità contributiva (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa);

Documentazione incompleta

Fatto salvo quanto disposto al punto B) del presente bando e nel caso in cui la domanda sia carente di documentazione tecnica e amministrativa necessaria per poter avviare l'istruttoria, il Servizio incaricato dell'istruttoria può richiedere al diretto interessato la presentazione di documentazione esplicativa, tecnica e/o amministrativa che deve pervenire entro il termine indicato nella richiesta.

PUNTO C - Acquisizione delle Domande e Assegnazione per la Valutazione di Ammissibilità

Presso ogni S.I.P.A. si procederà al protocollo ed alla presa in carico delle domande di aiuto, all'individuazione del responsabile del procedimento e dell'incaricato del controllo di ricevibilità e di ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90.

Il S.I.P.A. provvede alla correzione di eventuali errori palesi sulla domanda di aiuto.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto, se riconosciuti come tali da parte del SIPA competente, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 65/2011, possono essere corretti fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative all'art. 21 del Reg. (CE) 1122/2009.

Si considera errore palese quello rilevabile sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
 - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - codice statistico o bancario errato;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori aritmetici;
 - discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);
 - discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
 - particelle dichiarate per due tipi di utilizzo (foraggi essiccati/foraggi, seminativi/seta side/foraggi).

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità.

Nel caso di domande affette da errori palesi il SIPA, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 10 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Qualora tali errori non vengono sanati nei termini e nelle modalità stabilite, la domanda viene ritenuta irricevibile ovvero inammissibile.

PUNTO D - Valutazione e proposta di Ricevibilità e Ammissibilità, Attribuzione punteggio e predisposizione elenchi provinciali

Presso ogni S.I.P.A. si procederà all'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate.



I funzionari incaricati dell'istruttoria redigono il verbale di ammissibilità della domanda di cui alla specifica sezione della lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata e procedono all'attribuzione dei punteggi spettanti sulla base dei criteri di cui al paragrafo 15 Criteri di Selezione e priorità.

Verifica di ricevibilità

La verifica di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza in termini di correttezza della compilazione della stessa. A tal proposito i funzionari incaricati dell'istruttoria redigono specifica sezione della lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna domanda di aiuto esprimendo parere in ordine alla ricevibilità della domanda stessa mediante l'esame della:

- completezza della documentazione allegata;
- presentazione entro i termini previsti;
- presenza della firma;
- presenza di valido documento di identità del firmatario.

Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità è effettuata sulla base degli adempimenti e controlli amministrativi di seguito elencati:

- verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento, con particolare riguardo alla validità e alla congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda;
- verifica della documentazione allegata all'istanza in ordine alla validità e alla completezza della stessa;
- verifica:
 - o della correttezza di tutta la documentazione richiesta per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità e la conformità della domanda al presente bando;
 - o dell'ammissibilità e la conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa di riferimento;
 - o della coerenza dell'investimento proposto con gli obiettivi della misura 1.2.1.;
 - o della congruità degli interventi;
 - o del rispetto dei criteri di selezione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e delle priorità;
 - o del rispetto delle condizioni minime e dei limiti e divieti fissati dal presente bando;
 - o del controllo della ragionevolezza delle spese proposte, attraverso la verifica dell'impiego dei prezziari previsti dal bando e attraverso le motivazioni di scelta delle offerte (di almeno tre ditte concorrenti) previste per le opere a preventivo;
 - o riscontro dell'ammissibilità a finanziamento e individuazione del quadro economico dell'intervento e del contributo concedibile.
 - o dell'affidabilità¹ del richiedente;

Le risultanze del verbale istruttorio con esito positivo, con esito positivo parziale o con esito negativo saranno comunicate **tramite posta certificata (PEC)**.

Le ditte, rispetto agli esiti istruttori contenuti nel verbale, avranno la possibilità di far pervenire controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 10 giorni continuativi dalla data di ricezione di copia del verbale. Trascorso il suddetto termine i verbali si intendono accettati.

I S.I.P.A. entro il termine 15 giorni continuativi successivi alla richiesta di riesame procederanno ad un'ulteriore istruttoria della domanda di aiuto valutando i nuovi elementi acquisiti.

Il controllo di ricevibilità e di ammissibilità per le richieste di aiuto della misura 121 si conclude con la redazione di un elenco provinciale delle domande ammissibili a finanziamento e con la redazione di un elenco di quelle non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione.

¹ In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 le domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale, sono ritenute inammissibili.



Ogni richiesta ammissibile della Misura 121 viene posizionata in elenco tenendo conto del punteggio attribuito alla singola richiesta con l'indicazione della Macroarea e del contributo concedibile.

Il S.I.P.A. con Determina Dirigenziale (D.D.) procederà all'approvazione degli elenchi provinciali delle ditte ammissibili e degli elenchi provinciali delle richieste non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Le determinazioni di approvazione degli elenchi provinciali delle richieste ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione devono essere redatte entro 90 giorni successivi al termine di presentazione delle domande e inviate al S.I.S.

PUNTO E - Approvazione graduatoria regionale delle domande ammissibili. Individuazione delle richieste da ammettere a finanziamento ed approvazione dell'elenco di quelle non ammissibili.

Il Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), successivamente alla ricezione delle determinazioni del S.I.P.A. di approvazione degli elenchi provinciali, redigerà la graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili a finanziamento e predisporrà l'elenco regionale delle richieste non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.

Il S.I.S. con D.D., entro 15 giorni continuativi dalla ricezione degli elenchi provinciali, procederà all'approvazione della graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili agli aiuti previsti dalla Misura 1.2.1. e dell'elenco regionale delle richieste non ammissibili.

Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria unica regionale, approverà l'impegno finanziario con l'individuazione delle ditte da istruire per la concessione tenendo conto della disponibilità finanziaria assegnata alla Misura.

Nella impossibilità di finanziare totalmente l'ultima pratica utile in graduatoria si procederà al suo finanziamento parziale a seguito di espressa volontà del beneficiario a realizzare l'opera con il contributo ridotto.

Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per l'adozione dei singoli provvedimenti di concessione e al B.U.R.A. per la pubblicazione a valere quale notifica per le ditte inserite in graduatoria, per quelle con impegno finanziario e per quelle escluse.

Al fine di agevolare il rispetto dei termini previsti per la definizione della graduatoria regionale nonché per garantire l'uniformità dell'attività istruttoria potrà essere costituito un gruppo di lavoro regionale con funzioni di indirizzo e coordinamento.

PUNTO F - Concessione Contributi

Il S.I.P.A., entro 30 giorni successivi a quello di approvazione della graduatoria regionale definitiva e dell'individuazione delle ditte con impegno finanziario, provvederanno all'istruttoria tecnico amministrativa e alla concessione con D.D. dei benefici con l'approvazione del contributo concesso.

Per le ditte ritenute ammissibili e finanziabili, **l'adozione dell'atto di concessione sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche**, effettuate d'ufficio, riguardo a:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. e attestazione di insussistenza, a carico della ditta, di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.;
- Regolarità contributiva (DURC);

Il S.I.P.A. notificheranno, **tramite posta elettronica certificata**, alle ditte ammesse a finanziamento i provvedimenti di concessione e le norme e prescrizioni di carattere generale con allegati il cronoprogramma di realizzo del P.A.S. unitamente al quadro economico complessivo degli investimenti e/o interventi previsti e alla contabilità revisionata, le Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 approvate con la D.G.R. n. 59 del 8/02/2010 e s.m.i., lo schema di polizza fidejussoria predisposta da A.G.E.A. e la modulistica per la rendicontazione delle opere e le indicazioni sulle **modalità di pagamento come previste dal paragrafo 18.3 punto E) del presente bando**.

Dalla data di ricezione di notifica della concessione (data invio PEC) decorreranno i termini per la esecuzione degli interventi;

I lavori dovranno essere ultimati, fatturati e pagati e le autorizzazioni finali dovranno essere acquisite entro i termini previsti dalle norme e prescrizioni e in ogni caso entro il 31/05/2015.



Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nelle Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 approvate con la D.G.R. n. 59 del 8/02/2010 e s.m.i., e nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

PUNTO G - Gestione Finanziaria e Monitoraggio

Il S.I.S. provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.R. e al monitoraggio della misura stessa.

18.3 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari della Misura 1.2.1. possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto secondo le seguenti modalità:

- Concessione di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15/12/2006 come modificato dal Reg. 679/2011, previa presentazione di polizza fidejussoria;
- Erogazione di acconto in corso d'opera per un importo massimo del 70% del contributo spettante a seguito dell'accertamento parziale delle opere realizzate pari al 70% dell'intero investimento, al netto dell'eventuale anticipazione erogata;
- Liquidazione del saldo del contributo a conclusione degli investimenti e a seguito dell'esito positivo dei controlli previsti dal Reg. 65/2011 (controlli amministrativi, in situ e in loco);
Per investimenti d'importo totale inferiore a € 50.000,00 si farà luogo solo al saldo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con esclusione di dell'anticipo e dell'acconto del contributo.

Per ottenere la liquidazione dell'anticipo, dell'erogazione di acconto parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una apposita domanda di pagamento.

PUNTO A. – Domande di pagamento dell'anticipo

I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all'A.G.E.A. tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento dell'anticipazione.

L'anticipo può essere richiesto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione;

Entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- Copia della domanda di pagamento trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- Dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dei lavori e/o degli acquisti;
- Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% del contributo in conto capitale erogabile in favore dell'A.G.E.A.


I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, con D.D. determineranno la liquidazione della prima rata del contributo, la invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S..

Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione, il numero dell'Elenco inviato ad A.G.E.A. e l'importo da erogare.

PUNTO B. – Acconto beneficio

I beneficiari potranno richiedere al S.I.P.A. competente la concessione di un acconto in corso d'opera e dovranno produrre tutta la seguente documentazione:

1. Domanda di pagamento;
2. Indice dei documenti trasmessi;
3. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;



4. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
5. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
6. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
7. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
8. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
9. Fatture;
10. Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento;
11. Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere;
12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
14. Elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A predisposto dal S.I.S.);
15. Autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola attestante che a carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
16. Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione parziale dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione;

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione parziale dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento, da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa della domanda di aiuto.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto;

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni, con D.D. determineranno le liquidazioni del contributo spettante e le invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S.;

Il S.I.S. entro 15 giorni trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.



PUNTO C. - Varianti in corso d'opera

I beneficiari potranno preventivamente richiedere al S.I.P.A. competente l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti ammessi a finanziamento.

Dovranno produrre tutta la seguente documentazione:

- Domanda di variante;
- Indice dei documenti trasmessi;
- Relazione esplicativa della nuova progettualità;
- Nuovo P.A.S. per dimostrare il nuovo rendimento globale dell'azienda;
- Tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione della variante;
- Quadro comparativo delle opere concesse con quelle di variante;
- Elaborati grafici modificati;
- Contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
- Nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completa della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato;

Si specifica che sono considerate varianti al progetto soltanto:

- cambio di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;

Le varianti possono essere ammesse subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

Le varianti saranno esaminate dal S.I.P.A. competente ed entro 15 giorni dalla ricezione il Dirigente del S.I.P.A. notificherà alla ditta l'ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.

La non ammissibilità della variante o la mancata presentazione della richiesta di variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Non verranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettaglio e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo della singola tipologia di intervento al netto della voce spese tecniche.

PUNTO D. - Accertamento Finale e Liquidazione del saldo

In sede di richiesta di verifica finale delle opere eseguite e/o delle macchine, dei macchinari e delle attrezzature acquistate dovrà essere prodotta e inoltrata al S.I.P.A. competente una copia, secondo le occorrenze, della seguente documentazione:

- 1) Domanda di pagamento;
- 2) Indice dei documenti trasmessi;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- 4) Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti delle macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
- 5) Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- 6) Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- 7) Layout dei processi di lavorazione realizzati;
- 8) Certificato di agibilità;
- 9) Autorizzazioni per i pozzi, i laghetti collinari e per gli impianti di irrigazioni;



- 10) Autorizzazioni per gli interventi di risparmio energetico;
 - Dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 380/2001.
- 11) Denuncia all'I.S.P.E.S.L., ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 kW;
- 12) Copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;
- 13) Autorizzazioni sanitarie;
- 14) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'apertura del punto vendita aziendale;
- 15) Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- 16) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- 17) Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- 18) Certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- 19) Certificazione dei collaudi dei sistemi produttivi e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;
- 20) Fatture;
- 21) Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- 22) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere;
- 23) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- 24) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- 25) Elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A predisposto dal S.I.S.);
- 26) Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (Modello B predisposto dal S.I.S.);
- 27) Autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola attestante che a carico della ditta non risulta sussistere dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- 28) Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione;

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento, da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa;

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo;

I Dirigenti del S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni, con D.D. determineranno le liquidazioni del contributo spettante e le invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S.



Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A., e ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.

Tutte le liquidazioni saranno subordinate all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, riguardo a:

- **Iscrizione alla C.C.I.A.A. e insussistenza, a carico della ditta, di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.;**

- **Regolarità contributiva (DURC);**

PUNTO E - Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a. bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- b. assegno circolare o bancario non trasferibile;
- c. bollettino postale, modalità documentata dalla ricevuta postale;
- d. vaglia postale, modalità documentata dalla ricevuta del vaglia postale.

Il bollettino ed il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato e riportare nella causale il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione. Sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto non utilizzando il conto corrente dedicato purché il beneficiario abbia presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 e sia in grado di produrre la documentazione atta a garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

19. CONTROLLI

19.1.- CONTROLLI IN LOCO AI SENSI DEL REG. (UE) N. 65 DEL 17/01/2011 ARTT. 25 E 26

I controlli in loco, con sopralluogo aziendale, saranno eseguiti su un campione annuale di almeno il 5% dei progetti beneficiari dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo.

I controlli in loco saranno espletati prima dell'autorizzazione alla liquidazione del contributo e prevedono:

- Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
- Presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda;
- Verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo.

L'esito dei controlli sarà inviato all'A.G.E.A. e notificato alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

19.2 - CONTROLLI EX-POST (REG. UE N. 65 DEL COMMISSIONE DEL 17/01/2011 ART. 29)

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuata dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.). L'Autorità di Gestione (Regione) comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi;

I controlli ex post (con sopralluogo aziendale) saranno effettuati dal competente Servizio e saranno eseguiti per almeno 5 anni per gli investimenti relativi a impianti, macchine e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi mediante i quali si accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito dei controlli ex-post sarà inviato all'A.G.E.A., al S.I.S. e ai S.I.P.A. competenti e notificato alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

19.3 - VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO

Eventuali variazioni della destinazione d'uso, nei periodi di riferimento dei vincoli di destinazione delle opere beneficiarie del contributo, dovranno essere preventivamente comunicate al S.I.P.A. competente per territorio ed autorizzate;

Il Dirigente del S.I.P.A. notificherà alla ditta l'ammissibilità della variazione della destinazione d'uso o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego e per conoscenza al S.I.S. e al Servizio competente per i Controlli.;

La mancata comunicazione della variazione d'uso comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore come previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali.

19.4 - APPLICAZIONE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Se nel corso dei controlli si verificheranno le condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE n. 65/2011;

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 59 del 8/02/2010 ha approvato le Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 per la Misura 1.2.1 relativi agli impegni previsti dal bando, ed ha stabilito le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.



20. SANZIONI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro;
- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda ai manuali delle procedure e dei controlli, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione presentata dai richiedenti ed acquisiti agli atti della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, si applica il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O

Il Dirigente del Servizio
(Dot. ssa. Erika DI VITANTONIO)
E. Vito

